

**Prima relazione annuale sull'attività svolta (11 febbraio 2010 – 31 marzo 2011).**

L'articolo 16 della legge istitutiva del Collegio (legge regionale 4 giugno 2008, n. 34 "Costituzione e funzionamento del Collegio di Garanzia"), prevede la trasmissione, al Presidente del Consiglio e al Presidente della Giunta Regionale di una relazione annuale sull'attività svolta. La presente relazione è la prima che il Collegio ha l'opportunità di produrre.

Il funzionamento del Collegio di Garanzia, istituito dall'articolo 57 dello Statuto regionale, è stato disciplinato con la citata legge regionale n.34 /2008. Successivamente il Consiglio regionale, con deliberazione n. 19 del 10 febbraio 2010, ha costituito tale organo nominandone i componenti, ai sensi dell'articolo 2 della citata legge regionale 34/2008, nelle persone di Giuseppe Adduci, Alberto Bianchi, Raffaella Bonsangue, Maria Cristina Grisolia, Stefano Merlini, Luca Tartaglione, Giuseppe Toscano.

Il sottoscritto, in quanto membro più anziano di età, ha convocato, ai sensi dell'articolo 5 della lr 34/2008, la prima riunione del Collegio, che si è svolta in data 18 marzo 2010.

Nel corso della riunione si è proceduto all'elezione del Presidente e del Vicepresidente, ai sensi dell'articolo 5 della lr 34/2008. Il Collegio ha convenuto di adottare il criterio dell'anzianità, in analogia con la prassi seguita dalla Corte Costituzionale, unitamente al criterio di scegliere due membri di diverse professionalità, (le quali, ai sensi dell'articolo 2 della citata legge sono: professori universitari, ex magistrati, avvocati, ex dirigenti pubblici.). Si è quindi proceduto, come previsto dalla legge, a due distinte votazioni a scrutinio segreto, che hanno dato il seguente esito: è stato eletto Presidente il sottoscritto Professor Stefano Merlini, docente universitario, con voto unanime dei componenti il Collegio ed è stato eletto Vicepresidente il Dottor Giuseppe Adduci, ex dirigente regionale, con voto parimenti unanime.

Il Dott. Adduci viene incaricato di relazionare, alla seduta successiva, in merito ai temi che fanno oggetto del Regolamento interno (ex lr 34/2008), formulando proposte in tal senso.

Nel corso della seduta del 9 aprile 2010, ascoltata la relazione del Vicepresidente, vengono trattati, con approfondita discussione, i temi relativi al Regolamento interno. Il Vicepresidente viene incaricato di stendere il testo da portare all'approvazione del Collegio alla seduta successiva. La prof.ssa Grisolia viene incaricata di approfondire l'argomento del referendum, sempre nell'ottica delle tematiche regolamentari.

In data 7 maggio 2010 si è svolta la terza seduta del Collegio, durante la quale, ultimata la discussione sul Regolamento interno, si è provveduto ad adottarlo, con voto unanime. Il testo poi è stato trasmesso all'Ufficio di presidenza del Consiglio Regionale che, ai sensi dell'articolo 15 della legge, deve essere sentito "per i profili attinenti al raccordo con il Regolamento interno del Consiglio".

Il 28 giugno 2010, nel corso della quarta seduta, il Collegio ha preso atto dell'assenza di osservazioni da parte dell'Ufficio di presidenza del Consiglio, (che ha esaminato l'atto in data

17 maggio). Il Regolamento interno è stato pertanto approvato in via definitiva, con voto unanime e se ne è disposto l'invio al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, per la pubblicazione.

Nel corso della sessa seduta, il Vicepresidente ha introdotto l'argomento della richiesta di referendum abrogativo della legge regionale 29/2009, in materia di immigrazione, di cui era stata dichiarata l'ammissibilità da parte del Consiglio, in assenza del Collegio (non ancora nominato), a seguito della presentazione del quesito avvenuta nell'ottobre 2009.

In data 16 giugno u.s. era scaduto il termine prescritto dalla legge per la raccolta delle quarantamila firme necessarie alla presentazione della richiesta di referendum e si preannunciava imminente la consegna delle firme da parte dei promotori.

Il Vicepresidente ha riassunto gli impegni cui il Collegio si vede chiamato in questa fase procedurale ed evidenziato le problematiche ad essi connesse, quali emergono da un'attenta analisi della normativa.

Innanzitutto l'articolo 33 della legge regionale 62/2007, che disciplina i referendum regionali, attribuisce al Collegio la competenza a verificare la regolarità delle firme poste a corredo della richiesta, al fine di dichiarare la procedibilità della richiesta medesima, assegnando al Collegio un termine di 60 giorni dal deposito delle firme.

Il Collegio, a questo proposito, prende atto della elaborazione di una casistica di nullità curata, in raccordo con i competenti uffici della Corte di cassazione, dagli uffici del Consiglio, che saranno incaricati dell'istruttoria della verifica.

Il Vicepresidente prosegue segnalando che, in merito alla legge regionale 29/2009, è pendente un giudizio della Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi, su alcune disposizioni della legge regionale, da un'impugnativa del Governo. L'udienza della Corte si è tenuta in data 8 giugno, ancora non è avvenuto il deposito della sentenza.

Vengono quindi illustrate le disposizioni che, nell'eventualità di pronuncia di accoglimento anche parziale da parte della Corte, potrebbero determinare una chiamata in causa del Collegio.

L'articolo 36 della legge regionale 62/2007 prevede tre ipotesi: a) che vi sia abrogazione totale delle disposizioni oggetto della richiesta di referendum, b) che vi sia abrogazione parziale delle disposizioni predette; c) che vi sia abrogazione parziale con dettato di nuova disciplina.

Nei casi sub b) e c) il Collegio può essere chiamato, dal Presidente della Giunta regionale a pronunciarsi nuovamente sull'ammissibilità del quesito referendario e, se del caso, a valutare la necessità di una sua riformulazione in raccordo con i promotori del referendum.

In conclusione il Collegio assume la decisione che, in caso di pronuncia della Corte costituzionale e di conseguente chiamata del Collegio ad esprimere nuovo giudizio di ammissibilità, sia il Presidente o il Vicepresidente a rivestire il ruolo di relatore per il Collegio. Analogamente il Presidente o il Vicepresidente sono individuati come rappresentanti del Collegio per gli adempimenti dell'articolo 29, comma 5 della legge regionale 62/2007 (redazione del verbale dell'avvenuto deposito della richiesta di referendum e rilascio, ai delegati, di copia del verbale stesso).

Com'è noto i promotori non hanno poi presentato le firme necessarie all'indizione del referendum e la procedura si è conseguentemente interrotta.

Alcuni mesi dopo, su proposta dell'Ufficio di presidenza del Consiglio, il Consiglio Regionale approvava una legge (lr 24 febbraio 2011, n. 7) di modifica della lr 34/2008. Questa nuova legge attribuisce al Collegio di Garanzia la funzione consultiva in materia giuridico istituzionale per il Consiglio Regionale, stabilendo gli accorgimenti procedurali necessari per non interferire con le funzioni di cui allo Statuto, che sono quelle relative: al giudizio di conformità statutaria, al giudizio sui conflitti di attribuzioni, al giudizio sull'ammissibilità e regolarità dei referendum. La nuova legge rendeva necessario un aggiornamento del Regolamento interno del Collegio e così il sottoscritto Presidente

incaricava il Vicepresidente di predisporre il testo delle modifiche e di relazionare alla successiva seduta del Collegio.

Alla quinta seduta, svoltasi in data 18 marzo 2011, venivano approvate, all'unanimità, su relazione del Vicepresidente, le modifiche di cui sopra al Regolamento interno. Si prendeva atto che il nuovo testo così risultante non necessitava del previo parere dell'Ufficio di presidenza del Consiglio, in quanto non interferente con alcuna disposizione del Regolamento interno del Consiglio Regionale. Veniva quindi disposto l'inoltro al Bollettino Ufficiale, per la pubblicazione.

Nel corso della medesima seduta perveniva la prima richiesta relativa alla nuova funzione consultiva del Collegio. Con lettera del Presidente del Consiglio Regionale veniva posto un quesito in merito all'articolo 2 della legge regionale 64/2010 (Concorso del Consiglio Regionale all'attuazione dei principi di razionalizzazione della spesa), che sopprime i compensi per i membri del Consiglio delle Autonomie Locali. In particolare, si chiede al Collegio di esprimere parere sul quesito "se l'incarico di componente del Consiglio delle Autonomie Locali, ai sensi della lr 36/2000, rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 83, comma 2, del dlgs n.267/2000", come modificato dal decreto legge 78/2010.

Il presidente del Collegio, nell'individuare come data per la prossima seduta il giorno 11 aprile 2011, nomina relatore, sul quesito di cui sopra, l'Avv. Alberto Bianchi.

I tredici mesi trascorsi si caratterizzano, per il Collegio, come fase di assestamento, di lavoro, di studio, di discussione, di predisposizione e di approvazione di atti in attuazione di leggi regionali; non solo, ma anche di inizio di fasi istruttorie non sfociate poi nell'espressione di quegli atti contemplati dalla legge come estrinsecazione formale delle funzioni del Collegio. Si evidenzia che, a causa di ciò –in particolare della formulazione della legge istitutiva- a fronte dell'attività svolta, come sopra descritta, ai membri del Collegio non è stato corrisposto alcun compenso nel periodo considerato.

E' stato inoltre attivato un sito *internet* del Collegio, all'interno di quello del Consiglio Regionale, grazie al lavoro degli uffici consiliari. A questo proposito -anche in adempimento della disposizione di cui all'articolo 5, comma 5, del Regolamento interno del Collegio, che prevede che nella relazione annuale si dia atto del funzionamento della struttura- preme sottolineare l'apporto, costante e qualificato della Segreteria del Collegio che, con dedizione e con la pazienza particolarmente necessaria nella fase di avvio e di rodaggio, ha consentito il corretto e tempestivo svolgimento dei lavori.

Firenze, 31 marzo 2011

il Presidente del Collegio di Garanzia
Prof. Stefano Merlini